



## REGOLAMENTO

### PER L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI INFRASTRUTTURATI E L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELLE AREE INDUSTRIALI DEL CONSORZIO

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento detta le norme e disciplina le procedure per l'assegnazione (a beneficio delle imprese interessate ed in possesso di adeguati requisiti) degli immobili (lotti di terreno/suolo edificabili o fabbricati infrastrutturati o in corso di infrastrutturazione) destinati all'insediamento delle attività produttive di cui alla legislazione in materia (Art.50 D.P.R. n. 218/1978, Art.36 Legge n.317/1991, LL.RR. n.56/1994 e n.23/2011) ed ai Piani Regolatori Territoriali del Consorzio, nonché eventualmente di ogni altra ammissibile (per Legge) attività che, a giudizio esclusivo del Consorzio, risponda all'utilità generale ed alle esigenze dell'ambito territoriale del Consorzio stesso.

Il presente regolamento disciplina altresì le procedure, di rilievo negoziale, per l'insediamento (in diritto di proprietà, superficie, uso, locazione, leasing immobiliare o simile) degli impianti produttivi e/o delle attività economiche (anche in ampliamento o variante alle attività produttive esistenti e/o già autorizzate) nell'ambito territoriale del Consorzio.

#### **Art. 2 – Individuazione e Scelta delle Specifiche Localizzazioni**

L'individuazione e la scelta delle specifiche localizzazioni delle varie attività (o dei vari insediamenti), nell'ambito delle aree produttive previste dai P.R.T. del Consorzio, è di competenza esclusiva del Consorzio stesso (che può comunque tenere conto delle proposte delle imprese interessate) ed è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- indicazioni e prescrizioni dei P.R.T. del Consorzio e/o di altri piani territoriali e/o di settore (sovraordinati ai piani comunali);
- disponibilità attuale di lotti e/o fabbricati del Consorzio e/o previsione di esproprio o acquisizione di detti immobili da parte del Consorzio o di terzi;
- disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o in programma;
- dimensione e natura delle iniziative produttive/richieste insediative e loro incidenza sull'assetto insediativo esistente e/o sulle prospettive insediative future.

#### **Art. 3 – Insediabilità delle Attività Produttive**

L'insediamento delle attività di cui al precedente Art.1 può essere assentito ed attuato negli immobili (lotti e/o fabbricati) seguenti:

- acquisiti o da acquisire (mediante accordo o esproprio) in proprietà da parte del Consorzio;
- di proprietà o altro diritto reale delle imprese interessate, previa apposita assegnazione/autorizzazione del Consorzio;
- di proprietà o altro diritto reale di terzi e che le imprese interessate intendano acquisire direttamente, previa apposita assegnazione/autorizzazione del Consorzio.

#### **Art. 4 – Destinazione degli Immobili**

Gli immobili oggetto del presente regolamento sono destinati esclusivamente all'insediamento di apposite attività produttive, tra quelle indicate al precedente Art.1 (legislazione specifica e P.R.T. del Consorzio) e secondo le norme di questo stesso regolamento.

Gli immobili oggetto del presente regolamento sono assegnati ad imprese operanti in forma societaria o individuale ed in possesso di appositi requisiti.



### **Art. 5 – Trasferimento degli Immobili dal Consorzio all'Assegnatario**

Gli immobili oggetto del presente regolamento, come pervenuti al Consorzio a seguito di decreti d'esproprio, cessioni volontarie o qualunque altro titolo di provenienza che li riguarda, vengono trasferiti, alle imprese assegnatarie, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e solitamente garantiti liberi da ipoteche ed altri pesi ed oneri pregiudizievoli dipendenti da fatto del Consorzio stesso.

Le imprese assegnatarie sono comunque tenute al rispetto delle attuali e future convenzioni sottoscritte (da esse) con il Consorzio e dei regolamenti del Consorzio stesso attuali e futuri (riguardanti gli immobili ad esse assegnati in proprietà o concessi in altro diritto e/o le infrastrutture del Consorzio a servizio di detti immobili), nonché delle convenzioni sottoscritte tra il Consorzio ed i soggetti titolari e/o gestori delle infrastrutture di elettrificazione, metanizzazione, telecomunicazione e simili a servizio delle aree produttive in questione.

### **Art. 6 – Inalienabilità degli Immobili**

Gli immobili oggetto del presente regolamento ed assegnati sono inalienabili a terzi (vincolati a divieto di alienazione), in qualunque forma (anche mediante cessione d'azienda, conferimento, fusione o scissione societaria, ecc.), da parte degli assegnatari.

Tuttavia l'assegnatario può motivatamente chiedere al Consorzio l'autorizzazione a trasferire / cedere gli immobili assegnatigli ad altra idonea impresa. In tal caso è riservato al Consorzio il diritto di prelazione.

Ove il Consorzio non eserciti il diritto di prelazione, prima del rilascio della suddetta autorizzazione o della stipula del rogito, al Consorzio medesimo è dovuto dall'assegnatario o promissario cedente un contributo pari all'un per cento 1% del prezzo risultante dall'atto notarile di compravendita o equivalente. Detto contributo è riferibile all'incremento di valore dell'immobile interessato, anche in relazione all'infrastrutturazione dell'area produttiva nella quale il bene è localizzato, nonché a detta autorizzazione del Consorzio (a seguito della verifica di compatibilità, della iniziativa produttiva del promissario cessionario/acquirente, con il P.R.T., le infrastrutture e gli altri insediamenti) ed a quelle successive (per interventi edilizi di ristrutturazione e/o ampliamento dell'immobile, allacci alle reti infrastrutturali dell'area, ecc.).

Qualora il Consorzio eserciti il diritto di prelazione e provveda al riacquisto del lotto di terreno/suolo ceduto/assegnato, il Consorzio stesso rimborserà il prezzo allora corrisposto in precedenza dall'assegnatario o quello convenzionale di cui al presente Regolamento (in caso di impresa già proprietaria del lotto assegnatole); per quanto attiene le opere e gli impianti costruiti dall'impresa, il Consorzio corrisponderà il valore in commercio, che sarà determinato da stima peritale predisposta (in contraddittorio) da due professionisti abilitati nominati dalle parti. In caso di disaccordo tra detti professionisti, le parti provvederanno a nominare, di comune intesa, un terzo tecnico (al fine di detta determinazione a maggioranza).

Eventuali atti compiuti in violazione del presente articolo dovranno considerarsi inefficaci e nulli di pieno diritto.

E' fatto inoltre divieto all'assegnatario di cedere a terzi, in diritto di superficie, in locazione, anche finanziaria, in uso, in comodato, in usufrutto ovvero altro diritto reale, anche parzialmente, sia il lotto assegnato/convenzionato, sia le opere ed i manufatti che vi insisteranno, senza la preventiva e formale autorizzazione del Consorzio.

Il Consorzio, ricorrendone presupposti e requisiti, provvede all'autorizzazione alla cessione a terzi della proprietà degli immobili (in toto o parte) e quindi acconsente alla risoluzione (totale o parziale) della convenzione d'assegnazione, a condizione che l'impresa sia in regola o regolarizzi la propria eventuale posizione debitoria nei confronti del Consorzio stesso, nonché si obblighi a cedere gli immobili (in tutto o parte) in favore di aziende produttive o economiche che dovranno convenzionarsi con lo stesso Consorzio.



Nel caso di richiesta di autorizzazione dopo la cessione a qualunque titolo (in proprietà, superficie, locazione, ecc.) e quindi in sanatoria, il Consorzio, ove non intenda eccepire l'inadempimento della convenzione d'assegnazione, potrà concedere la propria autorizzazione di competenza, ma la misura del contributo per l'autorizzazione della cessione a terzi sarà maggiorata del 20% (venti per cento) rispetto a quanto sopra indicato (e quindi pari complessivamente all'1,2%).

Sono fatti salvi i diritti di garanzia comunque vantati da banche e/o istituti di credito, limitatamente al finanziamento di credito concesso all'impresa assegnataria per la realizzazione dell'iniziativa produttiva approvata dal Consorzio, fermo restando l'assoggettamento del lotto assegnato ai vincoli previsti dal P.R.T. del Consorzio, anche dopo l'esperita eventuale procedura forzata da parte dell'istituto bancario e/o di credito. L'intenzione di accedere al credito industriale deve essere preventivamente comunicata dall'impresa al Consorzio (al fine della presa d'atto da parte di quest'ultima), fermo restando l'obbligo poi di trasmettere al Consorzio copia del contratto di finanziamento assentito.

Il contributo per l'autorizzazione della cessione a terzi non è dovuto per le cessioni o i conferimenti (in proprietà, locazione o simile) d'azienda o di suoi rami da parte dell'impresa proprietaria ed assegnataria a beneficio di altre aziende controllate o collegate (ai sensi dell'articolo 2359 del C.C.) oppure del gruppo o specializzate nell'attività del ramo o dell'azienda ceduto/a, a condizione che l'attività produttiva complessiva rimanga quella originariamente autorizzata dal Consorzio. Detto contributo non è dovuto inoltre per le cessioni da parte delle curatele fallimentari o dei commissari giudiziali dei concordati preventivi. Parimenti è previsto l'esonero del suddetto contributo (anche nel caso di variazione dell'attività produttiva originariamente autorizzata dal Consorzio) per cessioni in favore di imprese controllate o collegate all'assegnataria o del suo gruppo. Detto esonero è accordato a condizione che l'impresa che subentra garantisca l'utilizzo produttivo del lotto, nonché assicuri livelli occupazionali almeno pari a quelli dell'impresa cedente (in proporzione alla porzione di lotto ceduta rispetto all'estensione complessiva dello stesso).

Resta sempre fatta salva la facoltà del Consorzio di cui alla Legge 448/1998, nonché di cui alla L.R. n. 56/1994 e/o ad altre analoghe disposizioni normative in materia e s.m.i.

#### **Art. 7 – Leasing Immobiliare / Locazione Finanziaria**

L'impresa assegnataria ha facoltà di ricorrere al leasing, sia prima che dopo la cessione dell'immobile a suo beneficio da parte del Consorzio. In ogni caso l'impresa è tenuta ad acquisire la preventiva autorizzazione del Consorzio.

L'istituto finanziario, bancario o di credito è obbligato a sottoscrivere, con il Consorzio e l'impresa assegnataria, apposita convenzione integrativa e/o modificativa, nella quale accetta, in particolare, le condizioni ed i vincoli di cui ai regolamenti del Consorzio.

In caso di risoluzione o scioglimento del contratto di leasing, ove la Società di leasing, in qualità di proprietaria, intendesse:

- (caso "A") cedere a terzi la proprietà del lotto e del fabbricato su di esso eventualmente insistente, convenzionandosi all'uopo previamente con il Consorzio;

- (caso "B") concedere il tutto in locazione finanziaria (mediante cessione dell'originario contratto di leasing o stipula di nuovo contratto di leasing o altra fattispecie) ad altra impresa, convenzionandosi all'uopo previamente con il Consorzio;

la Società di leasing è obbligata a richiedere al Consorzio specifica autorizzazione preventiva.

In entrambi i casi su menzionati il Consorzio vanterà un diritto di prelazione, a parità di prezzo e condizioni.

Al fine di cui sopra, la Società di leasing è obbligata a notificare al Consorzio, con almeno due mesi di anticipo ed a mezzo p.e.c., idonea richiesta di autorizzazione e di proposta contrattuale, indicando l'impresa che intende acquistare la relativa proprietà immobiliare (caso "A") o la posizione contrattuale (caso "B"), con specificazione dell'attività produttiva e/o economica che questa intende



svolgere e di ogni altra informazione necessaria, compreso il prezzo di cessione. In entrambi i casi il Consorzio potrà esercitare il proprio diritto entro due mesi dalla notifica, a pena di decadenza.

In caso di cessione della proprietà immobiliare (caso "A"), il Consorzio avrà facoltà di esercitare il diritto di prelazione. Per il prezzo si farà riferimento al precedente articolo 6 del presente regolamento.

In caso di esercizio del diritto di prelazione in relazione alla fattispecie di cessione dell'originario contratto di leasing o stipula di nuovo contratto di leasing (caso "B"), il Consorzio ha facoltà di ritrasferire a terzi la posizione contrattuale acquisita, fermo restando che la scelta del nuovo locatario/utilizzatore dovrà ottenere il gradimento della Società di leasing che, in caso di rigetto, dovrà formulare un motivato dissenso.

Resta inteso che il suddetto diritto di prelazione a favore del Consorzio, nonché l'onere della preventiva autorizzazione del Consorzio alla cessione, graveranno anche a carico del soggetto che sia divenuto nuovo proprietario dell'immobile (a seguito del caso "A" o "B").

#### **Art. 8 – Servitù**

Il Consorzio, anche successivamente all'atto pubblico di cessione dell'immobile e senza corrispettivo di sorta, si riserva il diritto di imporre, in corrispondenza dei suoli non coperti da fabbricati all'interno dei lotti assegnati, tutte le servitù che a suo insindacabile giudizio si rendano necessarie per lo sviluppo ed il potenziamento infrastrutturale delle aree industriali e dei servizi comuni.

Gli assegnatari sono altresì tenuti al rispetto dei disciplinari tra il Consorzio e gli altri gestori/titolari delle infrastrutture (elettriche, metanifere, telefoniche e simili).

Il Consorzio si riserva il diritto, mediante i suoi organi e/o funzionari, di accedere agli immobili in questione, al fine di verificarne la rispondenza a quanto da essa assentito.

#### **Art. 9 – Contributo per Oneri di Urbanizzazione**

Il contributo per le spese di infrastrutturazione (sostenute o da sostenersi da parte del Consorzio, per le opere di urbanizzazione primaria, realizzate o da realizzarsi a carico totale o parziale del Consorzio medesimo, comprese le opere di completamento e/o riqualificazione/adeguamento di quelle già esistenti) ossia per gli oneri di urbanizzazione (di cui al DPR 380/2001 ed alla L.R. 89/1998) è corrisposto al Consorzio dall'impresa assegnataria degli immobili infrastrutturati ed urbanizzati e/o da infrastrutturare ed urbanizzare, nelle modalità e nei termini riportati nei successivi articoli del presente regolamento.

Detto contributo, insieme al prezzo degli immobili assegnati, viene determinato con apposita delibera del C.d.L. (su proposta dell'Ufficio/Servizio competente), per singola area industriale o zona di ciascuna area, in ragione della diversa ubicazione e/o infrastrutturazione.

In tutte le aree industriali di competenza del Consorzio, per detto contributo, è comunque previsto un importo, ancorché minimo.

#### **Art. 10 – Prezzi dei Terreni del Consorzio**

Il prezzo medio per la cessione (in proprietà o in uso) dei lotti di terreno assegnati, composto dal valore venale medio e dai sovrapprezzi per l'incremento di valore (secondo la diversa ubicazione e/o infrastrutturazione), viene determinato con apposita delibera del C.d.L. (su proposta dell'Ufficio/Servizio competente), per singola area industriale o zona di ciascuna area, ovvero per singolo immobile, in ragione della sua posizione rispetto alle infrastrutture, delle sue dimensioni, delle sue caratteristiche e della sua destinazione urbanistica. In ogni caso tale prezzo di cessione non potrà essere inferiore al costo effettivo di acquisizione dei terreni (pari al valore venale, aumentato del 10% nei casi di cui all'Art.37 comma 2° del DPR 327/2001 - vigenti disposizioni normative in materia di espropriazione per pubblica utilità - nonché dell'indennità pari al valore agricolo medio nei casi di cui all'Art.37 comma 9° dello stesso DPR, come pure di particolari indennità/imposte/spese necessarie ed adeguatamente documentate) maggiorato, con criteri perequativi/distributivi, delle spese di



infrastrutturazione, ossia del contributo per oneri di urbanizzazione (di cui alla L.R. n.89/1998), nonché delle spese generali (pari al 25% del costo complessivo) del Consorzio a riguardo, oltre l'I.V.A. come per Legge. Non sono previsti utili.

L'importo dovuto deve essere versato nelle seguenti soluzioni:

- Le spese generali alla sottoscrizione della convenzione e l'approvazione della Delibera di assegnazione dell'immobile;
- il prezzo di cessione all'atto di trasferimento del lotto di terreno;
- il contributo per oneri di urbanizzazione al rilascio del Nulla Osta del Consorzio per il permesso/titolo edilizio.

Il mancato pagamento, entro i termini stabiliti dal Consorzio stesso, degli importi dovuti e il non rispetto dei termini di cui sopra, comporta l'automatica decadenza del provvedimento di assegnazione e la risoluzione unilaterale della convenzione stipulata, salvo diversa e motivata determinazione del Consorzio.

Qualora l'impresa assegnataria rinunci per fatto proprio all'assegnazione dell'immobile, gli importi corrisposti in favore di quest'ultima non verranno restituiti (ed incassati a titolo di penale e rimborso spese), ad eccezione del contributo per oneri di urbanizzazione.

Nel caso di fabbricati del Consorzio si applica la disciplina prevista nell'Art.13 del presente regolamento.

#### **Art. 11 – Lotti di Terreno dell'Impresa Assegnataria**

Nel caso il lotto assegnato (o parte di esso) sia già di proprietà dell'impresa assegnataria, quest'ultima è tenuta a corrispondere al Consorzio il contributo per oneri di urbanizzazione (per la porzione di proprietà del Consorzio, anche il costo di acquisizione), nonché le spese generali (pari in questo caso alla metà dell'importo determinato come da precedente Art.10) del Consorzio, oltre l'I.V.A. come per Legge.

L'importo dovuto deve essere versato nelle seguenti soluzioni:

- le spese generali alla sottoscrizione della convenzione e l'approvazione della Delibera di assegnazione dell'immobile;
- il contributo per oneri di urbanizzazione al rilascio del Nulla Osta del Consorzio per il permesso/titolo edilizio.

Per la eventuale porzione di lotto di proprietà del Consorzio si applica quanto previsto dal precedente Art.10.

Nel caso di fabbricati dell'impresa assegnataria si applica la disciplina prevista nell'Art.14 del presente regolamento.

#### **Art. 12 – Prezzi dei Terreni da Espropriare**

Il Consorzio, in qualità di autorità espropriante ex lege, provvede ai relativi adempimenti secondo le vigenti disposizioni normative in materia (in particolare DPR 327/2001 e L.R. 7/2010).

Il prezzo per la cessione dei terreni assegnati e da espropriare viene determinato come da precedente Art.10.

L'importo dovuto deve essere versato nelle seguenti soluzioni:

- Le spese generali dopo la sottoscrizione della convenzione e l'approvazione della Delibera di assegnazione dell'immobile;
- il prezzo di cessione all'atto di trasferimento del lotto di terreno;
- il contributo per oneri di urbanizzazione al rilascio del Nulla Osta del Consorzio per il permesso/titolo edilizio.

L'impresa assegnataria è comunque tenuta a corrispondere al Consorzio, entro quindici giorni dalla richiesta di quest'ultima e quale acconto sul prezzo di cessione dell'immobile, la somma pari





all'indennità espropriativa prevista. Qualora l'impresa non dovesse ottemperare a detta corresponsione, il procedimento espropriativo sospende il suo corso, salvo diversa e motivata determinazione del Consorzio.

Il mancato pagamento degli importi dovuti nei termini di cui sopra, comporta l'automatica decadenza del provvedimento di assegnazione e la risoluzione unilaterale della relativa convenzione stipulata, salvo diversa e motivata determinazione del Consorzio.

Qualora l'impresa assegnataria rinunci per fatto proprio all'assegnazione dell'immobile, ossia non stipuli l'atto notarile di trasferimento immobiliare con il Consorzio, gli importi corrisposti in favore di quest'ultima non verranno restituiti (ed incassati a titolo di penale e rimborso spese), ad eccezione del contributo per oneri di urbanizzazione. Il Consorzio restituirà l'acconto pari all'indennità espropriativa ridotto della metà (a titolo di rimborso ulteriori spese).

Nel caso di fabbricati da espropriare si applica la disciplina prevista nell'Art.15 del presente regolamento.

#### **Art. 13 – Prezzi dei Fabbricati del Consorzio**

Il prezzo per la cessione (in proprietà o in uso) dei fabbricati assegnati, composto dal valore venale e dai sovrapprezzi per l'incremento di valore (secondo la diversa ubicazione e/o infrastrutturazione), viene determinato con apposita delibera del C.d.L. (su proposta dell'Ufficio/Servizio competente), per singolo immobile, in ragione della sua posizione rispetto alle infrastrutture, delle sue dimensioni, delle sue caratteristiche e della sua destinazione urbanistica. In ogni caso tale prezzo di cessione comprenderà le spese generali (pari al 25% del costo nominale/convenzionale complessivo di acquisizione del lotto/suolo, determinato come da precedente Art.10) del Consorzio a riguardo, oltre l'I.V.A. come per Legge. Non sono previsti utili.

Il costo di acquisizione o costruzione e le spese generali devono essere versati alla sottoscrizione contemporanea della convenzione d'assegnazione e dell'atto di trasferimento del fabbricato.

Il mancato pagamento degli importi dovuti nei termini di cui sopra, comporta l'automatica decadenza del provvedimento di assegnazione e la risoluzione unilaterale della eventuale relativa convenzione stipulata, salvo diversa e motivata determinazione del Consorzio.

#### **Art. 14 – Fabbricati dell'Impresa Assegnataria (c.d. Assegnazioni in Sanatoria)**

Nel caso il fabbricato assegnato sia già di proprietà dell'impresa assegnataria, quest'ultima è tenuta a corrispondere (al Consorzio) le spese generali (pari in questo caso ad un terzo del 25% del costo nominale/convenzionale complessivo di acquisizione del lotto/suolo, determinato come da precedente Art.10; comunque in questo caso dette spese generali non potranno superare 1€/mq) del Consorzio, nonché il contributo per oneri di urbanizzazione (sempre di cui alla L.R. n.89/1998 e/o alla legislazione speciale in materia di enti per l'industrializzazione) qualora non corrisposti dal precedente assegnatario, oltre l'I.V.A. come per Legge.

L'importo dovuto deve essere versato entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di assegnazione e comunque prima della sottoscrizione della relativa convenzione o del rilascio del Nulla Osta del Consorzio per il permesso/titolo edilizio.

Il suddetto importo non è dovuto in caso di subentro di altra impresa (nel medesimo insediamento produttivo) che continui ad esercitare la stessa attività produttiva precedente mediante cessione o conferimento di azienda o di ramo d'azienda o scissione o fusione societaria.

#### **Art. 15 – Fabbricati da Espropriare o Retrocedere**

Il Consorzio, in qualità di autorità espropriante ex lege, provvede ai relativi adempimenti secondo le vigenti disposizioni normative in materia (in particolare DPR 327/2001 e LR 7/2010 nonché Art.63 Legge 448/1998).

Il prezzo per la cessione dei fabbricati assegnati e da espropriare o retrocedere viene determinato come da successivo Art. 21.



Le spese generali (pari al 25% del costo nominale/convenzionale complessivo di acquisizione del lotto/ suolo, determinato come da precedente Art.10) devono essere corrisposte (al Consorzio) prima della sottoscrizione della convenzione d'assegnazione.

Il saldo restante alla stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile.

L'impresa assegnataria è comunque tenuta a corrispondere al Consorzio, entro quindici giorni dalla richiesta di quest'ultima e quale acconto sul prezzo di cessione dell'immobile, la somma pari all'indennità espropriativa prevista. Qualora l'impresa non dovesse ottemperare a detta corrispondenza, il procedimento espropriativo sospende il suo corso, salvo diversa e motivata determinazione del Consorzio.

Il mancato pagamento degli importi dovuti nei termini di cui sopra, comporta l'automatica decadenza del provvedimento di assegnazione e la risoluzione unilaterale della relativa convenzione stipulata, salvo diversa e motivata determinazione del Consorzio.

Qualora l'impresa assegnataria rinunci per fatto proprio all'assegnazione dell'immobile, ossia non stipuli l'atto notarile di trasferimento immobiliare con il Consorzio, gli importi corrisposti in favore di quest'ultima non verranno restituiti (ed incassati a titolo di penale e rimborso spese). Il Consorzio restituirà l'acconto pari all'indennità espropriativa ridotto della metà (a titolo di rimborso ulteriori spese).

#### **Art. 16 – Istanze di Assegnazione**

Per ottenere l'assegnazione degli immobili per l'insediamento di un'attività/iniziativa produttiva e/o economica (anche in caso di ampliamento), le imprese interessate sono tenute a produrre formale istanza corredata della documentazione prevista dagli appositi modelli forniti dal Consorzio (i cui schemi di massima sono allegati al presente regolamento). Le istanze dovranno essere accompagnate dal versamento contestuale dell'importo pari ad € 1.220,00 iva compresa come per Legge, a titolo di contributo/corrispettivo per spese d'istruttoria.

Detto contributo/corrispettivo è dovuto anche per le successive assegnazioni di detti immobili, sia che l'impresa intenda subentrare nella medesima attività produttiva dell'azienda pre-assegnataria, sia che questa intenda esercitare una diversa attività, sia che intenda utilizzare esclusivamente in modo economico detti immobili, ossia ristrutturarli, adeguarli, ampliarli e/o completarli al fine di cederli (in locazione e/o proprietà) ad imprese che vi esercitino un'attività produttiva a seguito di specifica autorizzazione del Consorzio.

Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo casi particolari ed opportunamente documentati/motivati.

Eventuali priorità possono essere riconosciute in presenza di iniziative particolarmente significative per quanto attiene l'aspetto degli investimenti economico-finanziari e dell'occupazione di personale, opportunamente documentati nell'istanza di assegnazione, e/o delle risorse economico-finanziarie del Consorzio in particolare.

In caso di più domande per l'assegnazione del medesimo immobile (presentate ad intervallo di tempo non maggiore di 30 giorni) e qualora non risulti altro immobile similmente disponibile, Il Consorzio provvede all'istruttoria comparativa di dette istanze, valutando, a tal fine, i seguenti parametri:

- numero incremento persone occupate (nuove assunzioni) relativamente al nuovo insediamento in questione (20 punti);
- importo investimento previsto relativamente al nuovo insediamento in questione (20 punti);
- numero persone addette nell'ultimo trimestre/periodo, risultante dalla visura presso la C.C.I.A.A. (20 punti);
- importo totale patrimonio netto nell'ultimo bilancio presso la C.C.I.A.A. (20 punti);
- importo utile (perdita) dell'esercizio nell'ultimo bilancio presso la C.C.I.A.A. (20 punti).



Il numero di punti (sopra riportato) riguardante ciascun parametro sarà attribuito all'istanza con maggiore numero/importo relativo a detto parametro (all'altra/e istanza/e non sarà attribuito alcun punto).

Sarà ritenuta migliore l'istanza (e dunque più meritevole di assegnazione la rispettiva impresa presentatrice) che avrà conseguito il maggior numero di punti (rispetto al massimo possibile di 100 punti) per quanto riguarda il totale dei parametri sopra riportati.

Nel primo anno di avvio dell'attività produttiva, o comunque nei tempi e termini previsti dalla convenzione o dal provvedimento di assegnazione, Il Consorzio provvederà a verificare il rispetto del primo e del secondo dei predetti parametri, da parte dell'impresa assegnataria. In caso di mancato rispetto (di uno di detti parametri), Il Consorzio con apposito provvedimento potrà obbligare l'impresa a corrispondere un penale fino a € 50.000,00.

In caso di impresa neo costituita (per la quale non risultino ancora i predetti parametri presso la C.C.I.A.A.), la suddetta valutazione comparativa avviene esclusivamente mediante i soli primo (60 punti in questo caso) e secondo (40 punti in questo caso) dei predetti parametri.

Nel caso di fabbricati di proprietà del Consorzio di cui al precedente Art. 13, l'istanza di assegnazione dovrà inoltre essere corredata dalla seguente ulteriore documentazione (secondo i modelli forniti dal Consorzio medesimo):

- dichiarazione di avvenuta visita-presenza visione dell'immobile richiesto in assegnazione;
- dichiarazione di adeguata conoscenza dello stato di fatto e di diritto dell'immobile stesso, nonché di non avere eccezioni o rilievi da muovere a riguardo;
- quietanza-ricevuta del versamento della cauzione (a titolo di deposito infruttifero e per detto immobile) dell'importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo di cessione dell'immobile e mediante bonifico bancario a beneficio del Consorzio.

#### **Art. 17 – Dell'Assegnazione**

Nel rispetto delle Norme Tecniche d'Attuazione del P.R.T. e Regolamenti vigenti, il Consorzio, esegue l'istruttoria della stessa e l'esame della completezza della documentazione presentata e decide sull'istanza di assegnazione, entro i successivi 90 giorni dal ricevimento di quest'ultima.

Della decisione assunta viene data comunicazione all'impresa richiedente, unitamente all'indicazione di massima della localizzazione e delle dimensioni planimetriche dell'immobile assegnato o individuato, con contestuale invito a stipulare la relativa convenzione d'assegnazione e l'eventuale trasferimento (in caso di immobile di proprietà del Consorzio), entro i successivi 90 giorni e subordinatamente al pagamento del corrispettivo dovuto.

La convenzione riporterà le condizioni di assegnazione dell'immobile, i vincoli di destinazione d'uso di quest'ultimo (come da categoria funzionale del PRT e da specifica attività produttiva assegnata dal Consorzio), come pure tempi di esecuzione dell'insediamento e/o di avvio dell'attività produttiva/a previsto/a.

La mancata stipula della convenzione entro il suddetto termine comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione attribuita a beneficio dell'impresa interessata, salvo specifica diversa e motivata determinazione del Consorzio.

Entro i 90 giorni successivi alla stipula della suddetta convenzione, l'impresa assegnataria è tenuta a presentare (al SUAP competente) la richiesta di permesso di costruire / titolo edilizio ed il relativo progetto esecutivo dell'insediamento produttivo previsto, al fine del rilascio del rispettivo Nulla Osta del Consorzio.

#### **Art. 18 – Della Concessione in Uso**

Il Consorzio si riserva di concedere in uso all'impresa assegnataria degli immobili (principali), alla condizioni del presente regolamento, le fasce di rispetto e/o pertinenza stradale (aree ricomprese tra la recinzione del lotto e la sede e/o piattaforma stradale) e le altre eventuali fasce e/o aree





di terreno attorno a detti immobili e destinate a verde e/o parcheggio, nonché di proprietà del Consorzio stesso, al fine di consentirne la relativa sistemazione (a verde e/o parcheggio, nonché accessi carrabili e pedonali), ai sensi delle N.T.A. del P.R.T. del Consorzio.

La relativa delibera di concessione (adottata dal C.d.L. del Consorzio, su proposta dell'Ufficio competente) assume valore negoziale a seguito di necessaria sottoscrizione, per accettazione, da parte dell'impresa concessionaria.

Per tale concessione l'impresa corrisponderà al Consorzio un canone annuo, da stabilire con apposito provvedimento/delibera del Collegio dei liquidatori.

#### **Art. 19 – Rateizzazione del Contributo per Oneri di Urbanizzazione e delle Spese generali**

Il Consorzio, per i soli casi dei lotti di terreno (di cui ai precedenti art.li 10, 11 e 12, e dunque non per i casi dei lotti con fabbricato di cui ai precedenti art.li 13, 14 e 15), può valutare di concedere che la corresponsione del contributo per gli oneri di urbanizzazione avvenga, in deroga, in forma rateale e come stabilito con apposito provvedimento tenuto conto che la rateizzazione può essere concessa nell'arco dell'anno solare, dietro rilascio di apposita fideiussione.

Il Consorzio si riserva altresì di valutare con apposito provvedimento l'opportunità di concedere lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, a fronte di opere realizzate direttamente dalla ditta assegnataria, per un massimo del 50% del contributo degli oneri di urbanizzazione dovuti.

#### **Art. 20 – Revoca dell'Assegnazione**

Il Consorzio procederà alla revoca dei terreni assegnati, per quei casi nei quali l'impresa assegnataria non avrà stipulato la rispettiva convenzione (con il Consorzio medesimo) richiesta dal Consorzio, ed entro i termini stabiliti dal Consorzio stesso, o non avrà dato corso alla relativa iniziativa produttiva assentita (all'inizio dei lavori di costruzione dello stabilimento e/o all'entrata in funzione dello stabilimento e/o all'avvio dell'attività produttiva) secondo i termini e tempi previsti nella convenzione stessa o nel rispettivo provvedimento disposto dal Consorzio.

#### **Art. 21 – Retrocessione degli Immobili Assegnati**

Il Consorzio esercita d'ufficio e direttamente la facoltà di riacquistare la proprietà dei lotti di terreno assegnati e ceduti alle imprese, nell'ipotesi in cui il cessionario/ assegnatario non realizzi e/o completi lo stabilimento, secondo il progetto approvato, per qualsivoglia motivo, nel termine di 5 (cinque) anni dalla concessione/assegnazione, ovvero dal trasferimento della piena proprietà del lotto e/o del legittimo possesso (salvo che la "convenzione" vigente con il cessionario non stabilisca termini inferiori al predetto termine quinquennale), fermo restando comunque il diritto del Consorzio alla retrocessione anche oltre il suddetto termine quinquennale.

Nell'ipotesi di cui sopra, il Consorzio, ex comma 3° dell'art.63 della Legge 448/1998, corrisponderà al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto dei terreni, al netto delle spese generali e degli eventuali utili a suo tempo corrisposti dal cessionario al Consorzio medesimo per l'acquisto della proprietà. L'eventuale contributo di urbanizzazione, ove sul lotto non siano state realizzati interventi edilizi, sarà restituito.

Il Consorzio provvede a monitorare periodicamente i lotti non produttivamente utilizzati.

Il Consorzio esercita altresì, anche su richiesta delle ditte interessate a nuova assegnazione, la facoltà di riacquistare, unitamente ai lotti ceduti, anche i fabbricati produttivi ed accessori su di essi realizzati, nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività produttiva da più di 3 (tre) anni (sempre salvo che la "convenzione" vigente con il cessionario non stabilisca termini inferiori al predetto termine triennale), fermo restando il diritto del Consorzio ad agire anche oltre il suddetto termine triennale.

Ove il Consorzio non disponga delle risorse finanziarie per esercitare il diritto di riscatto potrà stipulare apposite intese con enti finanziatori dotati di adeguati mezzi finanziari ed economici.



Dell'avvio d'ufficio del procedimento di revoca, ovvero anche dell'istanza di assegnazione degli immobili da parte di altra impresa, è data comunicazione all'impresa assegnataria/cessionaria o alla relativa curatela fallimentare/concorsuale, da parte dell'Ufficio competente. La comunicazione conterrà la richiesta al cessionario o alla relativa curatela dell'ammontare di eventuali contributi pubblici ottenuti.

In caso di recupero di fabbricati/stabilimenti è avanzata richiesta, al Presidente del Tribunale competente per territorio, di nomina del perito cui affidare la redazione della perizia tecnica di stima del fabbricato in questione. La richiesta conterrà anche il termine entro il quale la perizia dovrà essere redatta.

La perizia dovrà indicare il valore di libero mercato dei fabbricati/stabilimenti, ai sensi dell'art.63 della Legge 448/1998. Le spese di perizia sono a carico del Consorzio, che provvederà ad addebitarle all'eventuale successiva relativa nuova impresa assegnataria.

L'attualizzazione del prezzo di acquisto dei terreni e dei contributi pubblici ricevuti dal cessionario sarà effettuata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo (salvo diversa e motivata determinazione del Consorzio).

La revoca dell'assegnazione è disposta di norma trascorsi trenta giorni (salvo diversa e motivata determinazione del Consorzio) dalla ricezione, da parte del cessionario, della comunicazione di avvio del procedimento. Entro il predetto termine il concessionario potrà formulare le proprie eventuali osservazioni.

Il procedimento deve essere concluso, in senso positivo e/o negativo, di norma entro i successivi sessanta giorni e dovrà tener conto delle eventuali osservazioni formulate.

#### **Art. 22 – Deroghe**

Deroghe all'applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento possono eccezionalmente essere prese in considerazione dal Consorzio solo per casi di estrema urgenza e notevole rilevanza ai fini del processo di industrializzazione o reindustrializzazione e, comunque, quando la complessità e la dimensione dell'iniziativa produttiva da incentivare siano tali da rendere opportune e necessarie procedure, condizioni e termini adeguati alla natura ed alle caratteristiche dell'iniziativa medesima.

#### **Art. 23 – Contributo per Oneri di Urbanizzazione nel caso di Immobili precedentemente Assegnati dal Consorzio**

Nei lotti assegnati secondo i previgenti regolamenti e per i quali non è stato corrisposto il contributo per oneri di urbanizzazione di cui al presente Regolamento, in caso di nuova costruzione o ampliamento dell'insediamento produttivo assentito ed in sede di rilascio del Nulla Osta del Consorzio al permesso/titolo edilizio, è dovuto al Consorzio medesimo detto contributo, in misura proporzionale alla superficie coperta (espressa in mq) in progetto e con contributo unitario (espresso in €/mq) doppio rispetto a quello proporzionale alla superficie del lotto (espressa in mq; ad esempio, se il contributo unitario proporzionale alla superficie del lotto risulta pari ad 1€/mq, il contributo unitario proporzionale alla superficie coperta risulta pari ad 2€/mq).

#### **Art. 24 – Ulteriori Precisazioni e Casi Particolari**

Il contributo di cui all'Art.6 del presente Regolamento ed in caso di cessione in proprietà a terzi risulta a carico dell'impresa assegnataria/cedente.

Il corrispettivo di cui all'Art.14 del presente Regolamento (Fabbricati dell'Impresa Assegnataria - c.d. Assegnazioni in Sanatoria) risulta a carico dell'impresa acquirente/nuova assegnataria.

#### **Art. 25 – Norma Transitoria**

Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione per i procedimenti il cui rispettivo provvedimento del Consorzio non è stato ancora disposto/adottato.



Restano efficaci le convenzioni d'assegnazione stipulate sotto la vigenza dei precedenti regolamenti, come pure i provvedimenti già disposti/adottati dal Consorzio, salvo loro decadenza e salvo diverse disposizioni normative in materia.

#### **Art. 26 – Entrata in Vigore**

Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione di quest'ultimo.

#### **(<sup>1</sup>) Art. 27 – Norme dei PRT del Consorzio**

I parametri urbanistici-edilizi e le norme che disciplinano l'edificazione e l'attività edilizia, negli immobili assegnati e di cui al presente Regolamento, sono riportati nelle N.T.A. (norme tecniche d'attuazione) dei seguenti P.R.T. (piani regolatori territoriali) del Consorzio, secondo l'Agglomerato di riferimento:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| - Agglomerato di Alanno 1                    | (Provincia di Pescara)        |
| - Agglomerato di Alanno 2                    | (Provincia di Pescara)        |
| - Agglomerato di Brecciarola/Manoppello      | (Provincia di Chieti/Pescara) |
| - Agglomerato di Castiglione a Casauria      | (Provincia di Pescara)        |
| - Agglomerato di Città Sant'Angelo           | (Provincia di Pescara)        |
| - Agglomerato di Chieti Scalo                | (Provincia di Chieti)         |
| - Agglomerato di Loreto Aprutino             | (Provincia di Pescara)        |
| - Agglomerato di Ortona                      | (Provincia di Chieti)         |
| - Agglomerato di Pescara                     | (Provincia di Pescara)        |
| - Agglomerato di San Giovanni Teatino        | (Provincia di Chieti)         |
| - Agglomerato di Tocco da Casauria/Bolognano | (Provincia di Pescara)        |

\*\*\*\*\*